

BENI COMUNI 2.0

Contro-egemonia e nuove istituzioni

A cura di Alessandra Quarta e Michele Spanò

Postfazione di Ugo Mattei

MIMESIS EDIZIONI (Milano – Udine)
www.mimesisedizioni.it
mimesis@mimesisedizioni.it

Collana: *Eterotopie* n. 336
Isbn: 9788857532615

© 2016 – MIM EDIZIONI SRL
Via Monfalcone, 17/19 – 20099
Sesto San Giovanni (MI)
Phone: +39 02 24861657 / 24416383
Fax: +39 02 89403935

ROCCO ALESSIO ALBANESE

POVEGLIA RELOADED

Beni comuni e uso pubblico nel laboratorio veneziano

Lo spettacolo è una permanente guerra dell'oppio per far accettare l'identificazione dei beni con le merci, e della soddisfazione con la sopravvivenza aumentata secondo le proprie leggi. Ma se la sopravvivenza consumabile è qualcosa che deve sempre aumentare, è perché essa non cessa di contenere la privazione. Se non c'è nessuno al di là della sopravvivenza aumentata, nessun punto dove potrebbe terminare la sua crescita, è perché non è essa stessa al di là della privazione, ma è la privazione stessa divenuta più ricca.

G. Debord, *La società dello spettacolo*

1. Introduzione. Venezia come laboratorio

Già cento anni fa Venezia irritava molto i futuristi, che ossessionati dal culto della velocità arrivavano ad affermare, in modo scomposto: «affrettiamoci a colmare i piccoli canali puzzolenti con le macerie dei vecchi palazzi crollanti e lebbrosi».¹

Non diversamente, anche oggi la città lagunare, con la sua unicità urbana e ambientale, è al centro dell'attenzione pubblica: si pensi al MOSE e al tema delle grandi opere; o all'esperienza di S.A.L.E. Docks, partecipe del movimento di occupazione di spazi abbandonati da parte di comunità politiche, che così "restituiscono" alla città luoghi collettivi di aggregazione sociale e culturale. Alla «questione turistica» (ma non solo) si connette invece il movimento No Grandi Navi, che individua nell'ingresso quotidiano di navi da crociera, nel cuore della Laguna, non solo gravi minacce am-

1 È riportato nel testo il passaggio forse più celebre del volantino *Contro Venezia passatista*, lanciato al pubblico il 27 aprile 1910 dalla Torre dell'Orologio, in occasione di un'azione dimostrativa del movimento futurista.

bientali, ma anche la spia di una complessiva mercificazione del tessuto urbano veneziano.²

A corroborare le istanze dei movimenti sociali valgono i numeri dei servizi anagrafici: la contrazione demografica, attualmente in corso a Venezia, è addirittura più impressionante di quella avvenuta in occasione dell'epidemia di peste del 1630. Se, infatti, è possibile stimare in circa 98.000 il numero di abitanti del centro storico lagunare nel 1631, i dati del 30 giugno 2014 segnalano la presenza di sole 56.684 persone. Un *trend* di desertificazione sociale che ha portato una voce autorevole a domandarsi cosa accadrebbe *Se Venezia muore*.³

Ebbene, i problemi che minacciano il presente e il futuro della Laguna hanno a che fare con i beni comuni: questo scritto intende misurarsi con tale grande questione scegliendo come “caso-studio” la vicenda di Poveglia, una delle principali isole minori lagunari.

2. Poveglia: l'alleanza tra pubblico e privato contro i beni comuni

Il caso di Poveglia si colloca a pieno titolo nel laboratorio veneziano. Esso ha a che fare con quanto avvenuto nel Paese a cominciare dalla fine del 2011, in risposta alle mobilitazioni civili che, all'insegna dei beni comuni, avevano animato il dibattito pubblico sino al successo del referendum in materia di nucleare, servizi pubblici locali e profitti nel servizio idrico integrato. Impiegando veri e propri *mantra*, quali la condizione di “eccezione permanente” giustificata dalla “crisi dello *spread*”, la “stagione delle riforme” si è concretizzata in una spettacolare accelerazione della dismissione di quel poco di *welfare*, ancora erede del compromesso socialdemocratico.⁴

Valore Paese – Dimore, progetto promosso da Agenzia del Demanio, Invitalia⁵ e A.N.C.I., fa parte di queste politiche. Per comprendere la fisionomia dell'operazione, è bene non farsi ingannare dai riferimenti alla

2 Vd. S. Testa, *E le chiamano navi: il crocierismo fa boom in Laguna*, Corte del Fontego, Venezia 2011.

3 Così S. Settis, *Se Venezia muore*, Einaudi, Torino 2014. Accurate pagine sono state dedicate alla Serenissima anche da T. Montanari, *Le pietre e il popolo. Restituire ai cittadini l'arte e la storia delle città italiane*, minimum fax, Roma 2013.

4 Vd. U. Mattei, *Contro-riforme*, Einaudi, Torino 2013.

5 Trattasi della Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

sostenibilità:⁶ oltre gli slogan, infatti, è possibile scorgere un articolato progetto di privatizzazione, con cui il “Pubblico” sceglie in modo autoritario di dismettere un enorme complesso – nella neo-lingua dell’Agenzia del Demanio, un “portafoglio” – di beni, sottraendoli alla fruizione collettiva.

Particolarmente odioso risulta l’argomento “turistico”: «la logica del progetto è, infatti, incentrata sulla riqualificazione dei beni pubblici non utilizzati (...) per trasformarli in contenitori delle eccellenze del Made in Italy: paesaggio, arte, storia, musica, moda, artigianato, design ed enogastronomia». Traduciamo una simile dichiarazione di principio nel contesto lagunare. L’isola di Poveglia è conosciuta dall’uomo sin dal V secolo d.C.: è un autentico tesoro di storie stratificate nella coscienza collettiva veneziana, e dal 1979, con la dismissione di un ospedale, è un luogo formalmente abbandonato. Tale “stato di abbandono” ha provocato il progressivo deperimento del patrimonio immobiliare e del verde dell’isola, ma non ha impedito che la stessa fosse pubblicamente usata a fini di svago e lavoro.⁷ La rilevanza del passato e del presente di Poveglia sta tutta nel regime che all’isola è stato attribuito con strumenti di diritto pubblico: inclusione nel demanio dello Stato; dichiarazione di interesse culturale *ex art.* 10 d.lgs. n. 42/2004; vincolo paesaggistico e da rischio archeologico; vincolo culturale, sismico e idrogeologico-forestale.

A fronte di quanto appena osservato, diviene impossibile difendere argomenti relativi alla valorizzazione turistica. Ciononostante, in un ambiente come quello veneziano, nel quale – come si è accennato – un certo turismo sta letteralmente desertificando lo spazio pubblico, il destino di una delle principali isole minori della Laguna avrebbe dovuto assumere le sembianze di svendita e privatizzazione, per consentire la costruzione di esclusivi alberghi di lusso.

I termini tecnico-giuridici dell’operazione erano noti: cessione del diritto di superficie per la durata di novantanove anni, con prezzo base pari a euro zero fissato nel bando pubblico. Si potrebbe rilevare che le condizio-

6 Il “portale” del progetto *Valore Paese – Dimore*, in cui è possibile reperire la documentazione impiegata e citata nel presente scritto, è consultabile all’indirizzo web <http://www.agenziademanio.it/opencms/it/ValorePaese/ValorePaeseDimore/>.

7 Dalle gite “fuori porta” dei veneziani allo sport, dagli orti sino all’uso di porzioni dell’isola da parte dei pescatori come rimessa delle reti. Il fatto che l’isola non sia abbandonata emerge, almeno in parte, perfino nell’invito pubblico ad offrire emanato nel marzo 2014 dall’Agenzia del Demanio (avviso prot. n. 2014/49). In particolare, la documentazione attesta – ciò che è assai rilevante, come si vedrà *infra* – un’utilizzazione «a scopo agricolo» dell’isola successiva al formale abbandono del 1979.

ni economiche, previste nell'invito pubblico a offrire emanato dall'Agenzia del Demanio, erano tali da costituire un'ipotesi di "cessione a prezzo vile", potendo altresì integrare gli estremi di un danno erariale. L'osservazione non solo sarebbe corretta, ma si porrebbe nel solco di un autorevole precedente, qual è la sentenza n. 86-207 del 26 giugno 1986 del *Conseil Constitutionnel* francese. In tale pronuncia, notissima oltralpe e concernente una "manovra" economico-finanziaria, la Consulta francese poneva in modo problematico la questione della difesa del patrimonio pubblico dalle privatizzazioni, ma finiva con l'agganciare la tutela della proprietà pubblica all'art. 17 della *Déclaration des droits de l'homme e du citoyen*, certificando una sostanziale identità qualitativa tra proprietà pubblica e proprietà privata. Tale identità rende oggi inappagante ogni costruzione istituzionale, che puntando sull'appartenenza "di servizio" in capo alle persone giuridiche pubbliche promuova un'idea di proprietà pubblica che "è" (non: "ha") funzione sociale. Del resto, nell'epoca neo-liberale, che ha eroso il senso di categorie come sovranità, statualità, sistema delle fonti,⁸ pubblico e privato appaiono sempre più come le due facce di una sola medaglia: è in questa cornice che emerge il discorso sui beni comuni.

3. "Poveglia per tutti". Dai beni comuni all'uso del paesaggio

L'esperienza di *Poveglia per tutti* può essere inserita nel contesto appena descritto. Questa associazione, nata sull'onda dell'indignazione per il rischio di privatizzazione dell'isola, è stata capace, in pochi mesi, di animare sul caso di Poveglia un ampio dibattito pubblico, a partire dalla presentazione, a seguito di una raccolta fondi, di un'offerta all'Agenzia del demanio per acquistare il diritto di superficie sull'isola. Va detto che la gara pubblica produceva, fortunatamente, un vero buco nell'acqua, dal momento che l'offerta principale, con cui concorreva quella di *Poveglia per tutti*, non era ritenuta congrua⁹ e parimenti l'offerta dei cittadini veneziani era re-

8 Bastino, in questa sede, due riferimenti essenziali: da un lato, F. Galgano, *Lex mercatoria*, il Mulino, Bologna 2010⁵; dall'altro lato, con attenzione alle aberrazioni della *rule of law*, U. Mattei, L. Nader, *Il saccheggio. Regime di legalità e trasformazioni globali*, Bruno Mondadori, Milano 2010.

9 La *holding* Umana S.p.a., unico concorrente di *Poveglia per tutti*, aveva presentato un'offerta per € 513.000,00 (l'importo offerto dall'associazione ammontava ad € 478.000). Quanto ai progetti dell'associazione, quella che è definita "offerta di concessione" prevede l'uso dell'isola prevalentemente come parco pubblico e per la realizzazione di orti urbani; non si esclude, naturalmente, la ristrutturazione

spinta. Ciononostante, l'associazione non si è arresa e ha lavorato su un progetto di gestione partecipata per la fruizione pubblica dell'isola. Così, un'associazione concepita all'insegna della provocazione "se chiunque può comprarsi Poveglia, allora la compriamo noi", ha avuto la capacità di reinventare le proprie finalità, rendendo lo "stare insieme" il modo per ridefinire identità singole e collettive.

È, questo, il cuore del problema dei beni comuni. Com'è noto, lo stesso vocabolo "comune", alludendo alla relazionalità (*cum-*) e alla duplice dimensione del dono e della responsabilità (*-munus*), permette di comprendere l'impegnativa definizione dei *commons* quali «opposto della proprietà».¹⁰ In tale locuzione si coglie l'eco di quelle classiche riflessioni, che trattando degli interessi non proprietari avevano messo a fuoco «l'emergere di una situazione in cui l'ordinamento dei beni (o di alcune categorie di beni) tende a muoversi in una direzione che potrebbe (o dovrebbe) portare all'abbandono della logica proprietaria», avvertendo che «non cogliere questa occasione significherebbe ribadire nei fatti la legittimità del vecchio sistema».¹¹

Ebbene, occorre riconoscere che abbandonare la logica proprietaria significa abbandonare lo statuto del soggetto ereditato dalla modernità.¹² Il fatto è che «(...) per molti millenni i problemi seri dell'umanità non sono stati problemi di tipo proprietario, ma problemi attinenti alla organizzazione del gruppo».¹³ Sovvertendo radicalmente un tale ordine di priorità, le relazioni sociali prodotte dal capitalismo – soprattutto nella sua fase neolibérale – offuscano il profilo pluralistico e collettivo dei rapporti giuridici. A tal fine, le categorie di "proprietà" e "concorrenza" sono impiegate come performativi in grado assoggettare alla propria logica ogni aspetto della

degli immobili presenti, anche per svolgervi attività economiche, i cui utili – nel progetto proposto – sarebbero reinvestiti nella gestione e manutenzione dell'isola). Per ogni ulteriore informazione si rinvia al sito web <http://www.povegliapertutti.org/wp/>.

- 10 La locuzione impiegata nel testo è dovuta a J. Boyle, *Foreword: The Opposite of Property?*, in «Law and Contemporary Problems», 66, 2003, pp. 1-32.
- 11 Così S. Rodotà, *La logica proprietaria tra schemi ricostruttivi e interessi reali*, in Id., *Il Terribile Diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, il Mulino, Bologna 2013³, p. 66.
- 12 Quanto al modello di soggetto della modernità, vd. *ex plurimis* P. Grossi, *Un recupero per il diritto: oltre il soggettivismo moderno*, in Id., *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Giuffrè, Milano 2006, pp. 217 ss.
- 13 A. Gambaro, *I Beni*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano 2012, p. 88.

vita: l'ideologia del mercato e una certa lettura antropologica dell'individuo pretendono, insomma, di monopolizzare tutte le pieghe dell'esistenza, semplificando in un estremo riduzionismo la "nebulosa dell'appartenenza".¹⁴

L'esperienza di *Poveglia per tutti* ambisce a superare il mercato attraverso la costruzione di una comunità, pronta a sostituire a un progressivo stato di abbandono e alla logica della gara pubblica la cura collettiva dell'isola. In questo modo, il focus si sposta da una questione di assetti proprietari (appartenenza pubblica; privatizzazione) a un problema di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, rilevanti anche ai sensi del fondamentale principio di cui all'art. 9, comma 2 Cost.

D'altra parte, come ormai largamente riconosciuto, «il paesaggio è fatto fisico, oggettivo ma, al tempo stesso, un farsi, un processo creativo continuo, incapace di essere configurato come realtà o dato immobile: è il modo di essere del territorio nella sua percezione visibile».¹⁵

Nel paesaggio si ha, insomma, una implicazione biunivoca tra soggetti ed oggetti: al riguardo non può che segnalarsi l'assonanza tra la pagina del giurista e quella del filosofo. I singoli oggetti,

che non erano già più parti di un ambiente animale, sono ora per così dire disattivati uno a uno sul piano dell'essere e percepiti nel loro insieme in una nuova dimensione. (...) il mondo, divenuto perfettamente inappropriabile, va per così dire al di là dell'essere e del nulla. (...) In quanto si è portato, in questo senso, al di là dell'essere, il paesaggio è la forma eminente dell'uso. In esso, uso di sé e uso del mondo coincidono senza residui (...).¹⁶

-
- 14 La fortunata espressione menzionata nel testo, che allude alla necessità di una netta emancipazione qualitativa della categoria di appartenenza da quella di proprietà, è dovuta a P. Zatti, *Il corpo e la nebulosa dell'appartenenza*, in «Nuova Giurisprudenza Civile Commentata», 2007, parte seconda, pp. 1 ss.. Vd. inoltre Id., *Di là dal velo della persona fisica. Realtà del corpo e diritti "dell'uomo"*, in *Liber Amicorum per F. D. Busnelli: il diritto civile tra principi e regole*, vol. 2, Giuffrè, Milano 2008, p. 121 ss., nonché p. 141. Un impiego della locuzione "appartenenza di servizio", per la quale v. *supra* in senso critico, sarebbe plausibile soltanto accogliendo l'impostazione teorica di Zatti.
- 15 Così A. Predieri, *Paesaggio*, in «Enciclopedia del diritto», XXXI, Giuffrè, Milano 1981, p. 507. Sul paesaggio, e più in generale sul territorio, si sono concentrate le riflessioni di P. Maddalena, *Il territorio bene comune degli italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico*, Donzelli, Roma 2014: ma l'impostazione di tale Autore sembra troppo ancorata al ruolo della legge e della volontà, nonché ad una ricostruzione della super-proprietà collettiva del popolo dal chiaro sapore schmittiano.
- 16 G. Agamben, *L'uso dei corpi*, Neri Pozza, Vicenza 2014, p. 127. L'assonanza rilevata nel testo, peraltro, non toglie che l'Autore citato nutra una concezione di fondo fortemente critica della dimensione del giuridico.

Del paesaggio può dunque predicarsi l'inappropriabilità. E tuttavia, siamo agli antipodi di un regime giuridico creato, in modo formalistico, dalla volontà autoritativa del legislatore. Usare del paesaggio significa infatti "scoprire" inediti profili di *mobilità del diritto*: il paesaggio, capace di "reinventare" percorsi di costruzione di soggettività individuale e collettiva, può così fuoriuscire da quelle relazioni di mercato, alle quali esso è troppo spesso asservito.¹⁷

4. *Uso pubblico a Poveglia*

A questo punto occorre domandarsi: quali argomenti può offrire il diritto per risolvere positivamente il caso di Poveglia?

In altri termini, è necessario verificare se e come Poveglia possa diventare, qui e ora, un bene comune. Ciò significa, a ben vedere, tentare un sostanziale spostamento del baricentro della riflessione giuridica: da un'ottica "difensiva", di contrasto alla privatizzazione a un approccio costruttivo, volto ad affermare "in positivo" un assetto giuridico-istituzionale *altro* per le relazioni tra soggetti, beni, poteri pubblici e privati. *Poveglia reloaded* significa precisamente che – come nel secondo capitolo della trilogia di *Matrix* – si possono e si devono cercare nuove istituzioni, che si pongano oltre la logica proprietaria e che siano capaci di rifiutare i dispositivi bipolari pubblico/privato, inclusione/esclusione.

Per consolidare questa impostazione sembra necessario mettersi alla ricerca – categoriale e linguistica – di un performativo "strategico", in grado per lo meno di sostenere la contrapposizione dialettica con proprietà e concorrenza. A parere di chi scrive quel pur importantissimo "significante vuoto", che sono i *beni comuni*, non è forse lo strumento adeguato a una simile sfida: il sostantivo "bene", che rimanda di per sé a enormi problemi giuridici, inevitabilmente evoca la distinzione dicotomica tra soggetti e oggetti, con il rischio sia di impieghi inflazionati della locuzione, sia di far percepire l'impianto discorsivo come schiacciato su di un polo oggettivo.¹⁸

17 Con riguardo alla mobilità del diritto, vd. U. Breccia, *Beni immobili e mobilità del diritto*, in «Rivista Critica del Diritto Privato», 2009, pp. 179-207.

18 Con riguardo ai rischi di un uso "inflazionato" della locuzione beni comuni, numerosi sono stati i distinguo in seno al dibattito degli ultimi anni: un esempio in L. Pennacchi, *Filosofia dei beni comuni. Crisi e primato della sfera pubblica*, Donzelli, Roma 2012. Come noto, differente (talora sensibilmente) è l'impostazione di chi declina il "comune" come sostantivo: vd. M. Hardt, A. Negri, *Comune. Oltre il privato e il pubblico*, Rizzoli, Milano 2010; vd. da ultimo C. Laval, P.

Non è questa la sede anche solo per accennare a simili profili teorico-generalisti. Si può però rilevare che una figura giuridica sembra capace di “liberare” Poveglia dalla tenaglia pubblico-privato, per restituirla a cura e fruizione diffuse: si fa riferimento alla categoria di uso pubblico.

Occorre innanzi tutto osservare che tra beni comuni e uso pubblico è ipotizzabile una risalente “fratellanza”.¹⁹ In tal senso, autorevole dottrina poteva segnalare che le epifanie dei diritti d’uso pubblico, non tanto recepite dalle fonti legislative ma piuttosto sedimentate in un diritto giurisprudenziale, «hanno un’importanza assai limitata, le principali categorie di essi avendo ad oggetto il passaggio su vie di proprietà privata (cosiddette vie vicinali) e la fruizione di beni culturali e ambientali; ma sono di grande interesse dogmatico e sistematico (...)».²⁰

Un simile interesse è presto spiegato: il “potenziale” dell’uso pubblico emerge dalla capacità, propria di questo eccentrico istituto, di “sfuggire” a ogni metodologia positivista e normativista, legata al volontarismo tipico degli atti di destinazione ricompresi nella *summa divisio* pubblico-privato.²¹ Di tanto era, peraltro, consapevole quella dottrina che, pur mantenendo il referente delle proprie tesi nella proprietà e optando per la conformazione dei diritti dominicali in forza della funzione sociale, riconosceva come prospettabili «*situazioni diverse di fruizione*» in materia di paesaggio.²²

Qual è la fisionomia giuridica dell’uso pubblico?

Dal punto di vista oggettivo, per unanime riconoscimento, esso può garantire qualsiasi utilità, ivi compreso il mero diletto.²³ È inoltre pacifi-

Dardot, *Del comune o della rivoluzione nel XXI secolo*, DeriveApprodi, Roma 2015. La potente influenza dell’opposizione bipolare soggetto-oggetto è testimoniata dalle critiche all’idea di “funzione sociale dei beni”, che A. Gambaro, *op. cit.*, p. 142, ha da ultimo ritenuto capace di «elidere dalla analisi di una posizione soggettiva l’elemento essenziale del soggetto».

19 Vd. F. Vassalli, *Sul rapporto tra le res publicae e le res fiscales in diritto romano*, in «Studi senesi», 1908, ora in Id., «Studi giuridici», II, Giuffrè, Milano 1960, p. 8.

20 V. Cerulli Irelli, *Uso pubblico*, in «Enciclopedia del diritto», XLV, Giuffrè, Milano 1992, p. 954.

21 Vd. V. Cerulli Irelli, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Cedam, Padova 1983, p. 61.

22 A. Predieri, *op. cit.*, p. 522.

23 Quasi scontato il riferimento allo *jus deambulandi*, “coniato” dalla Cassazione romana nel 1887 e attribuito al popolo capitolino con riguardo a Villa Borghese. La vicenda giudiziaria, notissima, è presa in considerazione da V. Cerulli Irelli, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, cit., p. 170 ss.; vd. ora A. Di Porto, *Res in usu pubblico e “beni comuni”. Il nodo della tutela*, Giappichelli, Torino 2013, p. 45 ss..

co che i diritti d'uso pubblico interessino beni in proprietà privata (mentre l'uso pubblico di beni pubblici riguarda le relative teorie, in particolare le costruzioni sul demanio). Quanto al profilo soggettivo, i diritti in commento accolgono una concezione aperta della comunità che fruisce del bene: l'incolato risulta, per lo meno nell'uso pubblico, non un fattore di automatica chiusura ed esclusione, bensì, al contrario, un presupposto dinamico di individuazione territoriale e inclusione. Se chiunque, anche lo "straniero", può usare un bene in uso pubblico, la residenza rileva soltanto come veicolo di costruzione di una comunità che è giocoforza indifferenziata e mutevole.²⁴

Sul piano della natura delle situazioni giuridiche, nell'uso pubblico si riconoscono situazioni reali *sui generis*, in capo ai singoli nella loro qualità di componenti di una comunità. Con un virtuoso rapporto tra individuale e collettivo, in tanto il singolo può usare del bene, risultando legittimato ad agire in giudizio per invocarne la protezione, in quanto un uso pubblico sia riferibile alla comunità non entificata.

I caratteri appena descritti implicano un importante corollario: dal momento che la differenza qualitativa tra uso pubblico e assetti proprietari comporta la priorità del primo sui secondi, il proprietario del bene può esercitare sul medesimo solo i poteri non incompatibili con l'uso pubblico della comunità-utente.²⁵

24 Vd., al riguardo, V. Cerulli Irelli, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, cit., pp. 251-253; 303. Quanto osservato nel testo dovrebbe scongiurare una separazione netta tra comunità di riferimento chiusa, titolare di diritti "forti" (avvicinabili agli usi civici) da un lato, e generalità degli "altri", abilitati a fruire delle utilità di certi beni per il tramite di diritti "deboli" (con un modello riferibile ad una lettura riduttiva dell'uso pubblico) dall'altro lato. Le implicazioni di un simile modo di procedere sembrano gravi, poiché non valorizzando la dinamicità e la tendenziale apertura dell'uso pubblico fa ricadere tale figura in costruzioni statiche, che evocando la logica proprietaria rendono le *gated communities* un esito sempre plausibile. Per l'impostazione appena criticata vd. V. Cerulli Irelli, L. De Lucia, *Beni comuni e diritti collettivi. Riflessioni de iure condendo per un dibattito in corso*, p. 19, reperibile all'indirizzo web <http://www.labsus.org/wp-content/uploads/2014/01/Beni-comuni-finale.pdf>. Più problematico e convincente l'approccio accolto in M. R. Marella, *Per un diritto dei beni comuni*, in Ead. (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, ombre corte, Verona 2012, p. 23.

25 Ove le utilità offerte dall'uso pubblico – utilità che, è appena il caso di osservarlo, sono rivolte *anche a vantaggio del proprietario* – non siano le sole generabili in contemporanea, sarebbe concepibile un'utilizzazione contestuale e non conflittuale del bene da parte del proprietario. Esempio, ancora, il caso storico di Villa Borghese, a un tempo luogo di esercizio di uno *jus deambulandi*, sede di visite a fini di accrescimento culturale, dimora privata.

La struttura dell'uso pubblico è potenzialmente dirompente: non si presta a essere ricondotta a una metodologia normativista; pone in discussione il numero chiuso dei diritti reali; allude alla necessità di riconsiderare la teoria dei beni (anche pubblici), con riguardo agli equilibri tra proprietà e gestione, attribuzioni amministrative e poteri delle comunità. Sono proprio queste, forse, le ragioni per cui l'uso pubblico è stato catturato nella dimensione pubblicistica, con un'impostazione del discorso tale da rappresentarlo come un pezzo di antiquariato giuridico. Così, nella ricostruzione tradizionale delle situazioni reali d'uso pubblico si registrano due torsioni concorrenti: da un lato, si offusca il momento della responsabilità degli utenti, tanto nella fisiologia delle relazioni di uso/cura, quanto nella patologia della tutela giurisdizionale;²⁶ dall'altro lato, si assolutizza il ruolo dei poteri pubblici e della loro volontà tradotta in atti di destinazione, arrivando a

senz'altro escludere (almeno allo stato del nostro diritto positivo) che una qualche situazione soggettiva, tecnicamente intesa, possa essere predicata in capo ai singoli con oggetto l'attività amministrativa mediante la quale vengono apparecchiate le cose pubbliche. Si tratta infatti di meri diritti civili, cioè di interessi non giuridicamente rilevanti (...).²⁷

A fronte di tale cattura cognitiva, insostenibile anche in ragione dell'odierna conformazione del binomio pubblico-privato, sembra necessario "liberare" la forza giuridica dell'uso pubblico anche nei confronti delle persone giuridiche pubbliche. In particolare, a parere di chi scrive occorre immaginare la possibilità di istituire *res in usu publico* per il tramite della relazione di cura che una comunità pratici, così riconoscendovisi, con beni che, caricandosi di significati "costituzionalmente orientati", acquisiscono un valore inclusivo, capace di andare oltre la logica proprietaria.

Nel caso di Poveglia, come sopra accennato è dimostrabile che l'isola – sebbene l'abbandono da parte dei poteri pubblici, nel 1979, ne abbia causato il progressivo deperimento – viene usata in modo pubblico e costante,

26 Quanto alla tendenza a un sempre maggiore restringimento delle ipotesi di legittimazione diffusa ad agire: vd. V. Cerulli Irelli, L. De Lucia, *Beni comuni e diritti collettivi. Riflessioni de iure condendo per un dibattito in corso*, cit., pp. 25-27. Circa il nesso tra azione popolare, responsabilizzazione della cittadinanza e controllo democratico, vd. A. Di Porto, *Res in usu publico e "beni comuni". Il nodo della tutela*, cit., pp. 84-89; nonché S. Settis, *Azione popolare. Cittadini per il bene comune*, Einaudi, Torino 2012.

27 Così V. Cerulli Irelli, *Uso pubblico*, cit., p. 971.

sin dal periodo immediatamente successivo alla formale dismissione. Dunque, può oggi sostenersi che in capo alla comunità utente siano già maturati diritti di uso pubblico, che chiedono soltanto di essere riconosciuti: anche, ove necessario, con provvedimento dichiarativo del giudice.²⁸

Riassumendo, la soluzione del caso di Poveglia può inquadrarsi nelle coordinate che si sono brevemente tracciate. L'isola è da tempo in uso pubblico e pertanto la comunità di riferimento – attuale e futura – è titolare di una situazione reale complessa, che si concretizza in diritti d'uso e in responsabilità di cura. Il fatto che tale comunità abbia scelto di dotarsi di una veste giuridica, tramite l'associazione *Poveglia per tutti*, può per assurdo ritenersi un elemento secondario della vicenda.

Il laboratorio veneziano, in ultima analisi, non tradisce le attese: l'unicità di Venezia permette di prendere sul serio le opportunità che una "logica dell'uso" sembra consegnare alla riflessione giuridica. Ma allora, *Poveglia Reloaded* potrebbe rivelarsi nient'altro che un primo banco di prova per liberare le energie della categoria di uso pubblico: per conquistare spazi di vita il più possibile liberi dal mercato.

28 Le dimensioni di questo contributo non permettono, purtroppo, di approfondire questo punto. Nel testo, infatti, si allude all'usucapione quale modo di acquisto di diritti d'uso pubblico: ma una simile conclusione dovrà essere argomentata, sia considerando in sé e per sé l'istituto dell'usucapione, sia con riguardo al "dogma" dell'inusucapibilità di beni demaniali. Chi scrive intende soffermarsi in altra sede su questi problemi.